



Varvel SpA

Via 2 Agosto 1980, No. 9
40056 Crespellano (BO) - Italy
Tel. +39 051 6721 811
Fax +39 051 6721 825
e-mail varvel@varvel.com
http://www.varvel.com

Capitale Sociale € 2.000.000 i.v.
R.E.A.: BO 173464
C.F./ Reg. Impr.: 00613250372
P.IVA: 00518591201
U.L. - Via 2 Agosto 1980, No. 7/a - 40056 Crespellano (BO) - Italy
U.L. - Via della Solidarietà, No. 29 - 40056 Crespellano (BO) - Italy



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEL FABBRICANTE

1. Applicabilità delle condizioni.

- 1.1. Le presenti condizioni generali (qui di seguito "le Condizioni") costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita all'estero dei prodotti fabbricati da VARVEL S.p.A., Via 2 Agosto 1980 n° 9 - 40056 Crespellano, Bologna, Italia, Tel. +39.051.67.21.811 - Fax +39.051.67.21.825 (qui di seguito chiamati rispettivamente i "Prodotti" ed il "Fabbricante"). Salvo singoli casi in cui le Condizioni sono state derogate con espressa pattuizione scritte a firma del Fabbricante, esse costituiranno la disciplina esclusiva di tali vendite.
- 1.2. Ogni offerta, ogni accettazione d'ordine e ogni consegna da parte del Fabbricante si intende fatta alle presenti Condizioni salvo espressa deroga scritta a firma del Fabbricante stesso. L'accettazione di tali ordini e la presa in consegna di Prodotti provenienti dal Fabbricante, implica pertanto l'accettazione da parte degli acquirenti delle presenti Condizioni.

2. Conclusione del contratto di vendita; Esecuzione.

- 2.1. Il contratto di vendita s'intende concluso nel momento in cui l'ordinante viene a conoscenza dell'accettazione del Fabbricante, o in mancanza, al momento della consegna dei Prodotti all'ordinante. Gli ordini possono essere accettati solo se debitamente firmati dall'acquirente e a condizione che contengano i dati tecnici necessari ad identificare le caratteristiche dei Prodotti ordinati.
- 2.2. Gli ordini che non sono confermati per iscritto, non dovranno ritenersi accettati salvo nel caso d'esecuzione dei medesimi da parte del Fabbricante.
- 2.3. La consegna parziale di Prodotti ordinati non comporta l'accettazione dell'intero ordine ma solo di quella parte dell'ordine relativa ai Prodotti effettivamente consegnati.
- 2.4. L'esecuzione del contratto è in ogni caso convenzionalmente stabilita aver luogo nella sede del Fabbricante.

3. Consegna dei Prodotti.

- 3.1. Tutte le date indicate come termini di consegna dei Prodotti si intendono esclusivamente a titolo indicativo e non vincolanti. L'acquirente, con l'accettazione della consegna tardiva, rinuncia a qualsivoglia pretesa in relazione al ritardo. I termini di consegna decorrono in ogni caso dalla data di ricezione delle specifiche definitive dell'ordine, fornite dall'ordinante. Il Fabbricante si riserva il diritto di eseguire delle consegne parziali a fronte di ciascun ordine.
- 3.2. Salvo diverso accordo scritto, la consegna dei Prodotti avverrà secondo la formula "Franco Fabbrica del Venditore" (tale formula, come anche ogni altra formula alternativa che fosse convenuta per iscritto in alternativa ad essa, fa riferimento all'edizione vigente degli Incoterms - CCI 2000). In ogni caso, dal momento in cui i Prodotti sono consegnati dal Fabbricante al vettore o allo spedizioniere, viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente. Il Fabbricante non stipula alcun contratto di trasporto e non assicura i Prodotti oggetto di spedizione se non dietro espresso ordine dell'acquirente e a spese di quest'ultimo.
- 3.3. L'acquirente si impegna a ritirare i Prodotti o ad accettarne la consegna non appena gli venga data comunicazione di merce pronta e disponibile per la consegna e comunque non oltre 10 (dieci) giorni a partire dalla data di tale comunicazione. Allo scadere di tale termine, il Fabbricante non assumerà alcuna responsabilità circa la custodia o l'assicurazione dei Prodotti. Se per ragioni di spazio i Prodotti non potranno più essere custoditi nei magazzini del Fabbricante, essi possono essere depositati presso altri locali a rischio e spese dell'Acquirente.
- 3.4. In ogni caso resta inteso che i termini di pagamento cominceranno a decorrere dalla data d'avviso di merce pronta e a disposizione dell'acquirente.

4. Reclami; Garanzia.

- 4.1. Il Fabbricante garantisce la buona qualità dei Prodotti forniti restando esclusi dalla garanzia quei difetti che possono manifestarsi a causa di un errato o inadeguato assemblaggio, di un'errata installazione e/o utilizzazione dei Prodotti stessi. La garanzia è valida per un anno dalla data di consegna dei Prodotti.
- 4.2. Qualsiasi reclamo attinente a vizi o difetti palesi dovrà essere inoltrato tassativamente entro 8 (otto) giorni dalla data di consegna dei Prodotti, pena la decadenza della relativa azione. Qualsiasi reclamo attinente a vizi occulti dovrà essere notificato al Fabbricante entro il termine di 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del vizio stesso.

- 4.3. In mancanza di tali comunicazioni si considererà che l'Acquirente ha rinunciato a tutti i reclami per vizi o non conformità dei Prodotti.
- 4.4. In conformità a quanto disposto dal suindicato art.4.1., per il periodo di 1(un) anno successivo alla data di consegna dei Prodotti, il Fabbricante si impegna ad eseguire gratuitamente nel proprio stabilimento o in qualsiasi altro luogo da egli indicato, la riparazione o la sostituzione di pezzi che risultassero difettosi. L'acquirente dovrà spedire, a spese proprie, i pezzi o i Prodotti da riparare o sostituire e il Fabbricante li esaminerà per verificare che il difetto sussista e sia riconducibile a responsabilità del Fabbricante; in tal caso e a suo insindacabile giudizio, il Fabbricante riparerà o sostituirà i pezzi o i Prodotti e li spedisce all'acquirente "Franco Fabbrica del Venditore" (Incoterms CCI 2000). E' espressamente escluso ogni altro tipo d'indennizzo.
- 4.5. In ogni caso, la garanzia non è valida se: a) non è stato usato il lubrificante del tipo e qualità prescritte, b) il Prodotto ha funzionato oltre i limiti raccomandati, c) ne è stato fatto errato impiego o d) è stato manomesso.
- 4.6. E' inteso che l'eventuale revisione del Prodotto, sia essa effettuata entro od oltre il termine di validità della garanzia, non determina una nuova decorrenza del termine della garanzia stessa.

5. Prezzi e condizioni di pagamento.

- 5.1. Il prezzo di acquisto dei Prodotti sarà quello riportato nel listino prezzi in vigore presso il Fabbricante al momento della consegna. Nel caso di ritardo nella consegna dei Prodotti per colpa dell'acquirente, qualora il listino prezzi del Fabbricante abbia subito un aumento dal momento della presentazione dell'offerta a quello della consegna dei Prodotti, l'acquirente sopporterà i corrispondenti aumenti di prezzo.
- 5.2. Salvo quanto diversamente convenuto per iscritto, i pagamenti dei Prodotti saranno effettuati prima alla data prevista per la consegna dei Prodotti mediante bonifico bancario (alla banca e al n° di c/c bancario indicato di volta in volta per iscritto dal Fabbricante) o mediante apertura di credito documentario irrevocabile, confermata da una primaria banca italiana, in conformità alla pubblicazione 500 della Camera di Commercio Internazionale e suoi aggiornamenti, e avente almeno 30 (trenta) gg. di validità dal giorno della data prevista per la consegna dei Prodotti in questione.
- 5.3. In caso di ritardo nei pagamenti, il Fabbricante avrà diritto, senza alcuna necessità di messa in mora, oltre agli eventuali danni, a percepire un interesse moratorio su base annua calcolato al tasso LIBOR su prestiti in lire italiane a 12 (dodici) mesi, maggiorato del 5% (cinque per cento). Resta inteso che, in caso di ritardo nei pagamenti, l'acquirente decadrà dal beneficio del termine ex art.1186 del codice civile italiano e il Fabbricante avrà la facoltà di pretendere il pagamento immediato del prezzo di tutti i Prodotti ordinati dall'acquirente, anche se non ancora consegnati, o la prestazione di adeguate garanzie patrimoniali a copertura di tutti i relativi importi.
- 5.4. Nel caso in cui il ritardo nei pagamenti superi i 20 (venti) giorni, il Fabbricante avrà diritto di risolvere il contratto in relazione ai Prodotti non ancora consegnati, inviando una semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti. Resta inteso che l'acquirente non potrà far valere alcuna pretesa nei confronti del Fabbricante a seguito della risoluzione da parte di quest'ultimo.
- 5.5. Qualora l'acquirente non abbia provveduto al tempestivo pagamento anche di una sola delle scadenze fissate relative ad un ordine precedente già evaso dal Fabbricante, quest'ultimo si riserva il diritto, senza nessuna formalità compresa la messa in mora dell'acquirente e anche qualora la vendita debba ritenersi già conclusa ai sensi dell'art.2 di cui sopra:
 - di non procedere all'esecuzione di ogni ulteriore ordine e di rifiutare la consegna dei Prodotti ;
 - in alternativa, di ritardare l'esecuzione degli ordini già pervenuti ed accettati, fino all'avenuto regolamento di ogni posizione debitoria precedente.

6. Diritto del Fabbricante di recedere dal contratto.

- 6.1. Il Fabbricante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, a suo insindacabile giudizio, qualora dovesse verificarsi un mutamento nelle condizioni economiche dell'acquirente, anche relative alla sua solvibilità e/o liquidità (in tale ultimo caso, il Fabbricante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare le condizioni di pagamento originariamente fissate per l'ordine).

7. Riservato dominio.

7.1. Salvo norme inderogabili di legge, la proprietà dei Prodotti passerà all'acquirente solo al saldo da parte dell'acquirente del prezzo della compravendita in oggetto. L'acquirente dovrà tenere informati i terzi del contenuto della presente clausola; la riserva di proprietà in favore del Fabbricante resta valida anche nei confronti dei terzi.

8. Collaudi; Norme tecniche; Responsabilità del Fabbricante.

8.1. Tutti i Prodotti sono collaudati dal Fabbricante prima della consegna. Se l'Acquirente desidera eseguire collaudi particolari, essi saranno effettuati a rischio e spese dell'Acquirente. Tale collaudo dovrà essere richiesto entro 8 (otto) giorni dalla data di comunicazione dalla data di merce pronta.

8.2. In relazione alle caratteristiche e alle specifiche dei Prodotti, il Fabbricante dovrà conformarsi alle pertinenti leggi e norme tecniche in vigore in Italia e l'acquirente assumerà il rischio di ogni difformità tra le disposizioni in vigore in Italia e le disposizioni in vigore nel paese nel quale i Prodotti sono rivenduti; l'acquirente dovrà inoltre tenere indenne il Fabbricante da ogni possibile reclamo o azione promossa da terzi in relazione a quanto sopra.

8.3. Il Fabbricante non è responsabile dei danni causati a persone o cose dai Prodotti venduti salvo che in caso di sua provata grave negligenza nella fabbricazione dei Prodotti stessi; in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali, compresi, in via non limitativa, o i mancati profitti. Il Fabbricante potrà coinvolgere l'acquirente che, dal canto suo, dovrà prendere tutte le iniziative necessarie per intervenire nel relativo giudizio intentato da terzi.

9. Forza maggiore; Eccessiva onerosità

9.1. Il Fabbricante non è responsabile nei confronti dell'acquirente per ogni inadempimento, compresa la mancata o ritardata consegna, causato da eventi al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, scioperi o altre azioni sindacali, sospensione o difficoltà nei trasporti.

9.2. Se, per qualsiasi altro motivo imprevedibile al momento della stipulazione del contratto, l'esecuzione degli obblighi del Fabbricante diverrà, prima della loro esecuzione, eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, così da modificare il rapporto stesso per più del 20% (venti per cento) il Fabbricante potrà chiedere una revisione delle condizioni contrattuali o, in mancanza del raggiungimento di un accordo, dichiarare risolto il contratto.

10. Legge applicabile; Clausola arbitrale

10.1. I contratti di vendita stipulati dal Fabbricante saranno regolati dalla legge italiana e, in particolare, dalla Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale (11 aprile 1980) e dalle sue successive modificazioni, ove non derogata dalle presenti condizioni o per iscritto dalle parti.

10.2. Qualsivoglia controversia che avesse ad insorgere tra il Fabbricante e l'Acquirente e/o loro aventi causa, in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla validità e/o all'efficacia delle presenti condizioni generali di vendita, dovrà essere decisa per effetto di arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., da un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle Parti ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri già designati da ognuna delle parti.

In caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente.

Nel caso in cui una delle parti non nominerà l'arbitro che essa deve nominare, trascorso un termine di quindici giorni a decorrere dalla data d'avviso che essa dovrà ricevere per lettera raccomandata dall'altra parte, anche detta nomina, su ricorso della parte più interessata, sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Gli arbitri incaricati dovranno osservare nel procedimento arbitrale le norme del codice di procedura civile e dovranno decidere secondo diritto, applicando le leggi dell'ordinamento giuridico italiano. Gli arbitri dovranno consegnare il lodo a ciascuna delle Parti contendenti - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c. - entro e non oltre i 180 (centottanta) giorni successivi all'ultima accettazione dell'incarico arbitrale, salvo le eccezioni di legge e salvo l'eventuale proroga che autorizzerà da tutte le Parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte che sarà riconosciuta soccombente in relazione alla materia del contendere. La sede dell'arbitrato sarà in Bologna.

L'Acquirente dichiara di aver preso visione e accetta le Condizioni Generali di Vendita del Fabbricante che regolano il presente ordine e tutti i contratti di vendita conclusi dal Fabbricante ed approva tutte le presenti condizioni e specificamente il contenuto delle seguenti clausole ai sensi degli artt.1341 - 1342 del codice civile italiano:

1. Applicabilità delle Condizioni; 2. Conclusione del Contratto di vendita, Esecuzione; 3. Consegna dei Prodotti; 4. Reclami, Garanzia; 5. Prezzi e Condizioni di Pagamento; 6. Diritto del Fabbricante di recedere dal contratto; 7. Riservato dominio; 8. Collaudi; Norme tecniche; Responsabilità del Fabbricante; 9. Forza Maggiore; Eccessiva Onerosità; 10. Legge Applicabile; Clausola Arbitrale.

Data _____

L'acquirente _____

Data _____

L'acquirente _____